



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

6
2017

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da
IL LINGUAGGIO DEL PROCESSO
Una riflessione interdisciplinare
a cura di Nicola Triggiani

MIMMO MAZZA

Il linguaggio della cronaca giudiziaria



EDIZIONI
SGE

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

COORDINATORE DELLA COLLANA

Francesco Mastroberti

COMITATO DIRETTIVO

Laura Tafaro, Concetta Maria Nanna, Maria Casola, Cira Grippa,
Pierluca Massaro, Federica Monteleone, Maria Laura Spada, Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo, Francesco Mastroberti,
Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Gabriele Dell'Atti, Michele Indelicato,
Ivan Ingravallo, Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,
Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Stefano Vinci

Redazione:

Prof. Francesco Mastroberti
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: francesco.mastroberti@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://edizionidjsge.uniba.it/i-quaderni.html>

Mimmo Mazza

IL LINGUAGGIO DELLA CRONACA GIUDIZIARIA *

ABSTRACT	
Coniugare il diritto di cronaca con il rispetto della presunzione di non colpevolezza, la necessità di informare i cittadini sui principali fatti di cronaca e su come vengono utilizzati i soldi pubblici con il rigoroso rispetto di fatti e atti, narrare i processi che si svolgono nelle aule giudiziarie senza giungere a verdetti anticipati. La missione della cronaca giudiziaria con l'avvento dei <i>new media</i> si va facendo sempre più difficile. Ma la soluzione non è imbavagliare i cronisti, o negare ai cittadini consapevolezza e informazione.	Combining the right to information with the respect for the presumption of innocence, the need to inform citizens on major news and how public money is used, with strict adherence to facts and acts, narrating the processes taking place in courtrooms without reaching verdicts beforehand. As consequence of the advent of new media, the mission of the court reporters is becoming even more difficult. Nevertheless, the solution is not muzzling the reporters, or deny citizens to become aware and informed.
Diritto di cronaca – presunzione di non colpevolezza – <i>new media</i>	Right to information – presumption of innocence - <i>new media</i>

SOMMARIO: 1. Le regole della cronaca giudiziaria. – 2. I limiti del diritto di cronaca. – 3. Il limite della verità. – 4. Le fonti. – 5. Lo stile. – 6. Conclusioni.

1. «Il giornalista (..) rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza (e) nelle trasmissioni televisive cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi»¹.

«Non può tacersi che nell'attuale società mediatica l'opinione pubblica tende ad assumere come veri i fatti rappresentati dai *media*, se non immediatamente contestati: la verità mediatica, cioè quella raccontata dai *media*, si sovrappone, infatti, alla verità storica e si fissa nella memoria collettiva (..)»².

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

¹ Testo unico dei doveri del giornalista, in vigore dal 3 febbraio 2016.

² Cass. civ. S.U. 24.3.2014 n. 6827.

Il Testo unico dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti il 27 gennaio 2016, e la sentenza n. 6827 del 24 marzo 2014 delle Sezioni Unite della Cassazione Civile tracciano un perimetro abbastanza preciso di quello che la cronaca giudiziaria dovrebbe essere.

Ma cos'è la cronaca giudiziaria e qual è lo stile linguistico che dovrebbe avere? La cronaca giudiziaria è quel particolare ramo della cronaca che riguarda il racconto, sui diversi mezzi di informazione, di fatti delittuosi e delle vicende giudiziarie ad essi collegate, al fine di consentire alla collettività di formarsi una corretta opinione su vicende penalmente rilevanti, sull'operato degli organi giudiziari e, più in generale, sul sistema giudiziario e legislativo del Paese. L'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale prevista dall'art. 112 Cost., l'indipendenza della magistratura e la soggezione dei giudici soltanto alla legge e il diritto di cronaca sancito dall'art. 21 della medesima Carta Costituzionale sono principi connaturati al nostro stato di diritto, caratterizzato dalla separazione tra poteri, con controllo dell'opinione pubblica sull'esercizio del potere per l'insostituibile tramite dei mezzi di informazione. Detti principi vanno peraltro coordinati con altri beni giuridici tutelati dalla nostra Costituzione come dalle primarie convenzioni internazionali che sanciscono diritti fondamentali; nella pratica, si pone il problema del conflitto fra il diritto di cronaca ed il principio della presunzione di innocenza. Si pensi alla pratica delle forze di polizia di fare conferenze-stampa, presentando ipotesi investigative come se fossero sentenze definitive, fornendo particolari e foto degli arrestati, senza alcun contraddittorio con le difese, che nella migliore delle ipotesi vengono interpellate nei giorni successivi, dovendo affrontare una opinione pubblica prevenuta, e senza aver nemmeno visto tutti gli atti. Dette notizie sono purtroppo troppo spesso recepite acriticamente da parte degli operatori dell'informazione, ridotti a megafoni della ipotesi investigativa, senza che i giornalisti esercitino alcun controllo critico delle affermazioni e seguano l'evolversi del procedimento, che ottiene prime pagine e servizi televisivi in occasione di arresti o altre attività di polizia giudiziaria e poco altro a seguire, anche per l'eccessiva durata dei processi.

2. I limiti del diritto di cronaca sono stati fissati con la sentenza del 18 ottobre 1984 n. 5259 della I sezione civile della Corte di Cassazione, meglio nota come "sentenza-decalogo" sulla libertà di stampa. Questa la massima tratta dalla citata sentenza: «Perché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca, e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca; 3) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro

valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta³».

Successivamente, in diverse occasioni la Cassazione ha ribadito che è diritto della collettività ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita sociale, politica o giudiziaria e che, dunque, in pendenza di indagini preliminari e di accertamenti della polizia giudiziaria nei confronti di un cittadino, non può essere a questi riconosciuto il diritto alla tutela della propria reputazione: ove i limiti del diritto di cronaca siano rispettati, la lesione perde il suo carattere di antigiuridicità. Ne consegue che sia ritenuta legittima l'esposizione di fatti recanti discredito all'onore ed alla reputazione altrui, purché i fatti in questione trovino rispondevolezza in quanto espresso dalle autorità inquirenti ovvero nel contenuto degli atti processuali, dovendosi altresì considerare che per il cronista giudiziario il limite della verità delle notizie si atteggia come corrispondenza della notizia al contenuto degli atti e degli accertamenti processuali compiuti dalla magistratura, con la conseguenza che il fatto da dimostrarsi vero, al fine dell'accertamento della scriminante, è unicamente la corrispondenza della notizia agli atti processuali a prescindere dalla verità dei fatti da questi desumibili. Nella narrazione di tali fatti, è tuttavia necessario che venga rispettato il diritto dei soggetti coinvolti, cosicché l'opinione dei cittadini lettori e telespettatori si formi su notizie aderenti a quelle che sono le effettive risultanze processuali a loro carico. La cronaca giudiziaria incontra i medesimi limiti delle altre forme di cronaca: verità della notizia, pubblico interesse alla conoscenza dei fatti narrati, continenza. In questa sede ci soffermeremo sulle prime due, dando per scontato l'interesse pubblico nei pezzi di cronaca giudiziaria.

3. Il limite della verità viene inteso in senso restrittivo poiché il sacrificio della presunzione di innocenza non deve spingersi oltre quanto strettamente necessario ai fini informativi. Ciò comporta che il giornalista non deve narrare il fatto in modo da generare un convincimento su di una colpevolezza non ancora accertata e poi magari rilevarsi inesistente. In questo contesto è stata ritenuta diffamatoria la pubblicazione di una formula di proscioglimento inesatta perché meno favorevole e tale da far ritenere che l'indagine abbia consentito di accertare l'oggettiva commissione dell'illecito da parte dell'imputato. Nel procedere a verificare il rispetto del limite della verità, i giudici, in genere, effettuano una valutazione sulla base di ciò che risulta al momento in cui la notizia viene diffusa e non già secondo quanto viene successivamente accertato, con la conseguenza che l'eventuale discrepanza tra i fatti narrati, ovvero l'eventuale arresto di una persona, e quelli realmente accaduti, che portano al proscioglimento della stessa, non esclude che possa essere invocato l'esercizio del diritto di cronaca. Inoltre la verità della notizia va valutata operando

³ Cass. civ., 18.10.1984 n. 5259, Foro it., 1984, vol. CVII, pag. 2712.

una verifica sull'esattezza, o meno, delle informazioni pubblicate in relazione ai provvedimenti adottati dagli inquirenti, senza dover invece far riferimento al successivo esito delle indagini. E così, ad esempio, il resoconto giornalistico delle attività di indagine del Pubblico Ministero non potrà reputarsi carente di obiettività, esauendosi l'informazione proprio nell'attività investigativa considerata.

4. Con riguardo, invece al problema delle fonti, si richiede che il cronista, attinga le sue informazioni dai dibattimenti penali, dalle decisioni pubbliche, oppure da organi della polizia giudiziaria o tramite altre fonti certe. In questo campo è stato anche riconosciuta particolare autorevolezza ad alcune fonti quali gli atti giudiziari e i rapporti di polizia, esimendo in tali casi il giornalista dall'obbligo di accertare la verità dei fatti. Dimenticando – tutti gli attori in campo: legislatore e magistrati – che il giornalista non ha però diritto di accesso a quegli atti, come ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza 12 agosto 2016, n. 3631. Secondo il Consiglio di Stato non si ravvisa nell'art. 21 Cost. il fondamento di un generale diritto di accesso alle fonti, al di là del concreto regime normativo che di volta in volta, e nell'equilibrio dei molteplici e talvolta non conciliabili interessi in gioco, regolano tale accesso e dunque chi chiede copia di atti non più coperti da segreto investigativo deve «dimostrare un proprio e personale interesse (non di terzi, non della collettività indifferenziata) a conoscere gli atti e i documenti richiesti». Interesse come l'essere parte di un procedimento amministrativo, o il doversi difendere in un giudizio. Il diritto di cronaca, invece, in sé non basta: esso «è presupposto fattuale del diritto ad esser informati, ma non è di per sé solo la posizione che legittima chi chiede l'accesso». Si tenga inoltre presente che al giornalista non è consentito omettere aspetti idonei a scagionare il soggetto passivo né arricchire il fatto con particolari non veri; inoltre incorre in condanna il giornalista che fa uso di termini giuridici impropri e tali da qualificare il fatto in modo più grave. In questo caso, però, l'uso di termini giuridici non deve essere valutato in senso restrittivo, essendo evidente che colui il quale deve fornire notizie e commenti al pubblico deve tenere presente che non si rivolge solo a specialisti, ma al contrario deve sforzarsi di rendere comprensibile a chiunque l'informazione che divulga (in questa ipotesi la diligenza del cronista viene misurata in base alla competenza specifica degli operatori del settore specializzato della cronaca giudiziaria). Nel caso in cui la cronaca consista nel resoconto di un processo non ancora conclusosi, essa deve basarsi sulla lettura degli atti processuali ed al giornalista è fatto obbligo di chiarire le opposte tesi dell'accusa e della difesa, senza tacere aspetti salienti di queste ultime allo scopo di inculcare nel lettore la convinzione di una inevitabile pronuncia di condanna. Si tenga altresì presente che se una storia processuale viene ricostruita a distanza di tempo, vi è l'obbligo di accertare più accuratamente la verità dei fatti, con la conseguenza che l'errore sul fatto fondamentale della notizia non scrimina se questo poteva essere facilmente accertato in relazione alle possibilità del giornalista su quel caso particolare.

5. Dopo la verità, c'è la "continenza", la regola in forza della quale la narrazione dei fatti deve avvenire per mezzo di uno stile proporzionato alla gravità degli eventi da riferire, sobrio e misurato (cosiddetta "continenza formale"), risultando estranei all'interesse sociale che giustifica la scriminante in esame ogni inutile eccesso ed ogni aggressione dell'interesse morale della persona. La continenza formale (che è quella che qui ci interessa), viene generalmente intesa come moderazione, proporzione e misura nell'uso del linguaggio, alla quale è connaturata una forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che evita forme di offesa diretta e/o indiretta nonché eccessi rispetto allo scopo informativo da conseguire. Conseguentemente, tale limite si considera violato tutte le volte in cui si utilizzino termini o argomenti intesi direttamente a screditare il soggetto preso a bersaglio evocando una pretesa indegnità o inadeguatezza personale. Nella redazione di un articolo o nella realizzazione di un servizio televisivo, dunque, devono evitarsi espressioni superflue diffamatorie ed inutilmente aggressive. Inoltre, anche nel riferire fatti sostanzialmente veri, occorre evitare intenti suggestivi che ne travisino la reale portata.

Nell'ambito della continenza sono stati ritenuti indici sicuri di diffamatorietà:

- a) il sottinteso sapiente, ossia l'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che verranno intese dai lettori o dai telespettatori in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale. Si veda, ad esempio, l'uso delle virgolette per racchiudere determinate parole allo scopo di far intendere al lettore che esse non sono che eufemismi e che, comunque, sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto senso) da quello che avrebbero senza virgolette. Oppure si noti altresì l'utilizzo di domande retoriche, di espressioni in forma dubitativa o facendo ricorso a un diverso e convenzionale codice di comunicazione, che faccia apparire chiaro e riconoscibile il contenuto negativo del messaggio anche se espresso in forma allusiva;
- b) gli accostamenti suggestionanti di fatti che si riferiscono alla persona che si vuole mettere in cattiva luce con altri fatti concernenti altre persone ovvero con giudizi apparentemente espressi in forma generale ed astratta;
- c) l'accorpamento di notizie in grado di produrre un'espansione di significati: perché se è vero che è consentito accostare notizie vere, va sottolineato che è possibile farlo solo a condizione che l'accostamento stesso non generi un ulteriore significato che trascenda le notizie stesse, assumendo autonoma valenza lesiva;
- d) il tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato (specie nei titoli: un conto è titolare "Furto, arrestate tre persone", ben altro è invece titolare "Arrestati tre ladri", con la sentenza definitiva ben scolpita su un pezzo che magari nessuno leggerà mai) e comunque l'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre al fine di indurre i lettori a lasciarsi suggestionare dal tono utilizzato;
- e) l'utilizzo di espressioni insinuanti e tendenziose, derivanti dalla manipolazione verbale delle informazioni, esclude sia l'esercizio del diritto di cronaca, sia di quello

di critica;

f) il cosiddetto argomento *ad hominem* (utilizzato soprattutto nella critica) diretto unicamente a screditare l'avversario, piuttosto che a criticarne i programmi o le azioni: ovvero il giudizio sulla stessa condotta varia a secondo di chi la tiene, e questo in verità più che la cronaca giudiziaria ai giorni nostri forse riguarda in maniera particolare la cronaca politica.

Va altresì tenuto presente che il requisito della continenza viene generalmente valutato con maggiore benevolenza nell'ipotesi di esercizio del diritto di critica: in ambito cronachistico, i limiti fissati dalla giurisprudenza sono meno ampi e sono soggetti ad una valutazione più rigida rispetto a quella praticata per il diritto di critica; anche se ciò, ovviamente, non comporta che il linguaggio della cronaca debba essere necessariamente grigio e noioso. Difatti si ammette che nella cronaca la narrazione dei fatti possa accompagnarsi all'uso di espressioni ironiche o, nel caso della cronaca giudiziaria, che il giornalista possa utilizzare toni aspri o enfatici se questi appaiono in linea con gli schemi ed il gergo del giornalismo giudiziario e non viene distorto il contenuto veridico della notizia. In estrema sintesi, è ben possibile l'utilizzo di toni duri e veementi, a condizione che le frasi riportate, pur astrattamente configurabili come diffamatorie, siano funzionalmente correlate e strettamente connesse ai fatti oggetto della narrazione o della critica e non trascendano in contumelie gratuite ed ingiustificate.

Con la sentenza del 1° febbraio 2011 n. 3674, poi, la V sezione della Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che «rientra nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti di indagine e atti censori, provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tale attività». Chiarissimo il monito della Corte: «A ciascuno il suo: agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nell'esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare, la collettività».

6. I rapporti fra giustizia ed informazione necessitano di un ragionevole bilanciamento di valori. Il processo è infatti un sistema molto complesso e molto sofisticato, caratterizzato da precise regole che l'azione indiscriminata dei mezzi di informazione rischia sovente di far andare in frantumi. La fase investigativa, quella che culmina nelle conferenze-stampa "spettacolo", è appunto solo una fase del processo, che soltanto cronologicamente precede le altre fasi: non è affatto la più importante. Quando l'8 ottobre del 2010 fu sottoposto a fermo di polizia giudiziaria Michele Misseri, il tristemente noto contadino di Avetrana, alla conferenza-stampa svoltasi al comando provinciale dei carabinieri di Taranto parteciparono tutte le principali emittenti televisive italiane e perfino "Euronews". Fu detto che al 99% il caso dell'omicidio di Sarah Scazzi era risolto. Il prosieguo delle indagini preliminari

e il successivo dibattimento, ovvero il luogo della formazione della prova, dimostrarono che altre erano le possibili soluzioni di quel caso e che la fase investigativa deve poter ipotizzare, supporre, insinuare: ma solo se tali sospetti, illazioni, supposizioni reggeranno al vaglio del processo si formerà la verità processuale. Lo abbiamo già detto: i tempi della giustizia sono lunghi, e dunque la resa giornalistica dell'arresto è maggiore di quella della sentenza, che interviene a distanza di tempo rispetto al fatto reato. È stato efficacemente scritto che più il processo si dilata cronologicamente e più il principio della presunzione di non colpevolezza, che trova fondamento nell'art. 27 Cost., tende fatalmente a sbiadire nella coscienza collettiva, influenzata da sentenze di colpevolezza giornalistiche, alimentate da ipotesi investigative presentate come accertamento definitivo, con linguaggio poco sorvegliato, e dunque percepite dalla collettività in chiave negativa, di stigmatizzazione sociale, lasciando spazio ad anticipati giudizi di reità, i quali si ripercuotono a loro volta sulla vicenda giudiziaria. Il diritto-dovere di giudicare è dei giudici, non degli operatori di polizia giudiziaria, non dei giornalisti: se tutti gli attori di questo complesso meccanismo chiamato giustizia, in cui certamente anche l'opinione pubblica ha una sua importanza correlata all'interesse pubblico della notizia, si attenessero ai loro compiti, il risultato sarebbe un processo più giusto, una informazione più credibile e una società più civile.